



Determinazioni in materia dei tirocini di inclusione sociale in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 ad integrazione di quelli di cui alla DGR n. 1406 del 9 settembre 2016

Premesso che con il presente provvedimento la Regione del Veneto ritiene di offrire specifiche determinazioni in materia di "Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia" (d'ora in poi tirocinio di inclusione sociale), dando piena attuazione all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 per la parte relativa all'inclusione sociale non disciplinata dalla DGR n. 1406/2016;

Premesso che la vigente legislazione afferma il principio dell'impegno della collettività nel favorire il reinserimento e l'inclusione sociale delle persone vulnerabili e svantaggiate;

Premesso che l'ambito di applicazione del presente provvedimento riguarda i tirocini di inclusione sociale i cui beneficiari sono presi in carico da servizi sociali comunali singoli o associati o da altri soggetti eventualmente da loro delegati;

Premesso inoltre che con il presente provvedimento la Regione del Veneto intende porre in essere azioni a favore di persone svantaggiate con le finalità di:

- Favorire una migliore qualità della vita sociale all'interno della propria comunità di appartenenza;
- Realizzare percorsi attivi di inclusione sociale, valorizzando le risorse messe a disposizione da tutti gli attori coinvolti e dalla comunità, nonché razionalizzando gli interventi e i costi;

e con obiettivi di:

- Favorire il recupero, il mantenimento ed il potenziamento delle abilità relazionali, operative e delle autonomie personali;
- Promuovere l'acquisizione di un ruolo sociale riconosciuto e visibile nella comunità;
- Coinvolgere la comunità locale nella realizzazione di progetti personalizzati di integrazione.

Tali finalità ed obiettivi sono riconosciuti e fatti propri dai Soggetti promotori di cui al successivo art. 3.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente regolamentazione si intende come previsto dalla Linee guida nazionali per "tirocinio di inclusione sociale" il tirocinio extracurricolare di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale competente. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.

2. "Presenza in carico": si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o sociosanitarie, nonché attivazione di interventi in rete con altre risposte e servizi pubblici e privati del territorio.

3. "Servizi sociali e socio-sanitari": il sistema integrato dei servizi e degli interventi afferenti ai comuni, preferibilmente in forma associata, volti a promuovere e garantire l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone attraverso la funzione della presa in carico.

Art. 2 Destinatari e requisiti di accesso

1. Persone svantaggiate in età lavorativa, prese in carico dal Servizio sociale professionale comunale, in forma singola o associata, per le quali il Servizio definisca la necessità di un tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia.

2. Laddove i beneficiari di misure nazionali, regionali e comunali di inclusione sociale presentino i requisiti di accesso indicati all'art. 2 dell'allegato A alla DGR n. 1406/2016 si renderà opportuna una presa in carico integrata e coordinata tra servizi sociali comunali e Servizi di Inserimento Lavorativo (SIL) operanti presso le Aziende Ulss.



5d2d5586



Art. 3 Soggetti promotori

1. I tirocini di inclusione sociale sono promossi dai Servizi sociali comunali, anche gestiti in forma associata a livello di Ambito territoriale sociale, che possono avvalersi di:

- organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3);
- soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua;
- Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

Art. 4 Soggetti ospitanti e limiti numerici

1. Possono ospitare i tirocini tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori, Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS e altre organizzazioni della società civile, inclusi gli enti ecclesiastici, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

2. I tirocini di inclusione sociale sono esclusi dai limiti imposti ai tirocini extracurricolari regolamentati dalla normativa regionale, secondo quanto stabilito dalle Linee-guida per i tirocini – Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015 (DGR n. 1816/2017 della Regione del Veneto).

3. Il soggetto ospitante non può avvalersi del tirocinante per attività che non siano coerenti con gli obiettivi definiti e condivisi nel progetto personalizzato.

Art. 5 Durata e ripetibilità

1. La durata dei tirocini non può essere superiore a 24 mesi. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di inclusione sociale e autonomia delle persone, il tirocinio può essere rinnovato anche oltre i 24 mesi, esclusivamente a seguito dell’attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Art. 6 Impegno orario

1. L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

2. Il tirocinio in fascia serale e/o notturna si potrà realizzare solo se la tipologia e la specifica organizzazione delle attività non consentano lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio in fascia diurna, ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante rientranti nel progetto personalizzato.

3. La convenzione di cui all’art. 8 definisce chi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa.

Art. 8 Convenzione

1. Il tirocinio è regolato da apposita convenzione che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. La comunicazione di dati personali dei beneficiari tra i predetti soggetti avviene sulla base della normativa vigente, osservando le cautele indicate nella convenzione. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo approvato con successivo atto della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto e ha una durata di 24 mesi.



5d2d5586



Art. 9 Progetto personalizzato

1. Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto personalizzato sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, secondo uno schema tipo approvato con successivo atto della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.

Art. 10 Tutoraggio, accompagnamento e monitoraggio

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante, a sua volta, un proprio tutor, che sono entrambi chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.

2. Il referente o tutor didattico-organizzativo del soggetto promotore cura la stesura del progetto personalizzato in collaborazione con il soggetto ospitante e il tirocinante. Il referente o tutor didattico-organizzativo si assicura che l'esperienza di tirocinio sia coerente con le finalità di inclusione sociale. Ha inoltre il compito di garantire:

- la conoscenza del contesto in cui si svolge il tirocinio, del suo inserimento e delle attività da svolgere;
- la presentazione del tirocinante al soggetto ospitante;
- l'eventuale facilitazione della comunicazione tra il soggetto ospitante, colleghi e tirocinante;
- le visite periodiche per accompagnare, monitorare, verificare l'inserimento;
- il supporto per la soluzione di eventuali difficoltà e problematiche;
- il monitoraggio e la valutazione del progetto personalizzato, attraverso la raccolta di informazioni e dati in collaborazione con il soggetto ospitante e il tirocinante.

3. Il tutor del soggetto ospitante ha il compito di agevolare l'inserimento del tirocinante nel contesto al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto personalizzato.

Art. 11 Indennità

1. I tirocini possono prevedere la corresponsione di un'indennità finalizzata all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone come indicato dal progetto personalizzato.

2. Tale indennità è di norma erogata dal soggetto promotore del tirocinio anche per il tramite dei soggetti ospitanti. Le fonti di finanziamento possono essere statali, regionali e comunali (gestite anche in forma associata), nonché provenire da altri soggetti pubblici e privati.

3. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito (nazionali, regionali e comunali), l'indennità erogata è cumulabile con quanto percepito, fatto salvo quanto stabilito da altre disposizioni.

Art. 12 Attestazione delle attività svolte e relazione di esito

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un documento di attestazione delle attività svolte e condivide con il soggetto ospitante una breve relazione sull'andamento e sui risultati conseguiti durante l'esperienza di tirocinio.

Art. 13 Comunicazioni agli Organi competenti

1. Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio e cessazione del tirocinio.

2. Le azioni promosse dai Comuni in forma singola o associata saranno oggetto di una rilevazione in apposita sezione del SILS (Sistema Informativo Lavoro Sociale).

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali, si impegnano a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetto GDPR, e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e ad attivare tutte le procedure connesse.



5d2d5586



2. La Regione del Veneto non raccoglie e non tratta dati personali dei beneficiari.

Art. 15 Norme finali

1. Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal giorno in cui sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data.



5d2d5586

